

Delibera 22 ottobre 2012, n. 1538

Autorizzazione delle "Linee guida sulla certificazione di competenze professionali in esito alla frequenza di corsi di formazione continua sul lavoro" e della sperimentazione dei relativi dispositivi di certificazione

...omissis...

di autorizzare l'adozione delle indicazioni riportate nel documento "Linee guida sulla certificazione di competenze professionali in esito alla frequenza di corsi di formazione continua sul lavoro" quali riferimenti per l'individuazione e la realizzazione di dispositivi organizzativi finalizzati alla certificazione di competenze professionali acquisite in esito alla frequenza di corsi.

di rilasciare ai frequentanti dei corsi che hanno superato con esito positivo le prove di verifica previste, un attestato di certificazione di competenze;

di rimandare, nell'ambito della realizzazione delle sperimentazioni previste dalle Aree Formazione professionale italiana e tedesca e ladina ed alla Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica, a successivi decreti degli Assessori competenti l'istituzione dei corsi che prevedono il rilascio dell'attestato di certificazione di competenze, l'istituzione delle commissioni d'esame per la valutazione delle prove di verifica previste, nonché le modalità di eventuali accordi territoriali riguardanti il riconoscimento delle competenze certificate.

Allegato

Linee guida sulla certificazione di competenze professionali in esito alla frequenza di corsi di formazione continua sul lavoro.

1. Aspetti generali

La formazione, lo sviluppo ed il riconoscimento delle competenze dei cittadini sono ritenuti fondamentali per la crescita individuale, la competitività del sistema economico, l'occupazione e la coesione sociale.

La Provincia Autonoma di Bolzano promuove nell'ambito della Formazione Professionale la certificazione delle competenze professionali acquisite dalle persone secondo le linee guida individuate ed elencate ai punti successivi del presente Allegato.

Lo sviluppo e l'implementazione di sistemi e dispositivi di certificazione è affidato alle Aree Formazione professionale italiana e tedesca ed alla Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica che promuoveranno apposite sperimentazioni, dispositivi, accordi e protocolli.

Le linee guida riguardano la certificazione di competenze acquisite in esito alla frequenza di corsi di formazione continua sul lavoro e risultano coerenti con le normative e gli orientamenti comunitari e nazionali finalizzati ad assicurare la trasparenza, la certificazione ed il riconoscimento delle competenze in una prospettiva di una migliorata cooperazione e progressiva integrazione tra i sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e del mondo del lavoro.

Perseguire l'obiettivo dello sviluppo e della valorizzazione delle competenze dei lavoratori significa dare la possibilità di ricomporre il proprio capitale professionale, metterlo in trasparenza, ampliarlo ed adeguarlo all'evoluzione del mercato del lavoro.

Lo sviluppo delle competenze avviene in diversi contesti di apprendimento, ritenuti di pari valore:

- i) contesti formali (situazioni e percorsi di apprendimento istituzionalmente deputati alla trasmissione dei saperi teorici e pratici)
- ii) contesti non formali (situazioni e percorsi lavorativi e professionali)
- iii) contesti informali (situazioni e percorsi di vita sociale e individuale)

La certificazione delle competenze è parte integrante e costitutiva del più ampio processo di valorizzazione degli apprendimenti e consente di:

- i) promuovere il diritto all'accesso all'apprendimento lungo tutto il corso della vita, visto come condizione essenziale di esercizio della cittadinanza attiva e di mantenimento dell'occupabilità;
- ii) migliorare i processi di incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso un sistema condiviso di standard professionali e certificazioni trasparenti e affidabili;
- iii) migliorare l'integrazione tra politiche del lavoro, della formazione e politiche di sviluppo economico.

Lo sviluppo dei dispositivi e la loro promozione territoriale riguardante la certificazione di competenze acquisite dalle persone in esito alla frequenza di corsi di formazione continua sul lavoro:

- i) mette in trasparenza le competenze possedute dalle persone secondo modalità e protocolli condivisi tra attori istituzionali e soggetti sociali ed attraverso una attestazione istituzionale;
- ii) consente ai cittadini tutte le condizioni di capitalizzazione e di spendibilità delle competenze acquisite nel sistema di istruzione e formazione, nel sistema dei servizi per il lavoro e nel sistema delle imprese, favorendo così la costruzione di un proprio progetto di apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

2. Linee guida sulla certificazione

2.1 I dispositivi di certificazione

I dispositivi di certificazione delle competenze intercettano i risultati di apprendimento declinati in termini di competenze professionali, intese come insieme delle conoscenze e abilità, che occorre presidiare e possedere per svolgere efficacemente determinate e specifiche attività professionali.

Il presente documento disciplina unicamente la certificazione delle competenze acquisite in esito alla partecipazione a corsi di formazione continua sul lavoro.

La competenza professionale rappresenta l'unità minima certificabile.

Possono essere certificati solo i corsi di formazione continua sul lavoro opportunamente autorizzati dal sistema provinciale della formazione professionale e progettati secondo specifici standard formativi.

2.2 Le competenze certificabili

La "competenza" è l'esercizio situato di un insieme integrato di conoscenze e abilità connesso ad una richiesta di prestazione professionale.

Per le tipologie di competenze si può fare riferimento alla articolazione in:

- i) competenze di base (costituiscono il sapere minimo per l'occupabilità, che si valuta necessario come base per ricoprire qualsiasi ruolo lavorativo)
- ii) competenze professionali (rappresentano l'insieme delle conoscenze e abilità che occorre possedere per svolgere efficacemente determinate attività lavorative)
- iii) competenze trasversali (riguardano le capacità cognitive-relazionali, consentono di produrre un comportamento professionale e sono comuni a insiemi ampi di figure professionali).

Le linee guida si limitano alla disciplina della certificazione delle competenze professionali:

- i) acquisibili attraverso la partecipazione al corso;
- ii) definite in rapporto al/i processo/i lavorativo/i e/o alla/e figura/e professionale/i di riferimento;
- iii) espresse e descritte come attività lavorative che l'allievo partecipante è in grado di svolgere al termine del corso.

Tali competenze costituiscono il riferimento principale per le prove di verifica di fine corso.

2.3 Il processo di certificazione

La certificazione è un processo articolato in più fasi, che formalizza il possesso di determinate competenze riferite a standard professionali (assunti come standard di riferimento) e prevede dispositivi che identificano regole e metodologie per la loro descrizione ed accertamento.

Il processo di certificazione è garantito dalla pluralità di soggetti che intervengono nelle diverse fasi che lo compongono: la valutazione ex ante dei progetti formativi dei corsi, le prove di verifica di fine corso e la validazione dei relativi verbali di certificazione.

Il processo di certificazione assicura la correttezza e l'equità dei processi di erogazione e delle modalità di attuazione attraverso la definizione di criteri espliciti e trasparenti. Tali criteri riguardano:

i) le competenze certificabili e gli standard professionali; i dispositivi di certificazione certificano le competenze riconducibili a standard professionali;

ii) i corsi di formazione e gli standard formativi e progettuali; i corsi di formazione continua sul lavoro che rilasciano certificazione finale devono essere progettati secondo specifici standard. Questi ultimi riguardano i seguenti aspetti:

a) l'analisi e la rilevazione dell'ambito professionale di riferimento

b) gli obiettivi formativi

c) la descrizione delle competenze certificabili

d) i requisiti e le caratteristiche dei partecipanti

e) l'articolazione del corso e le metodologie didattiche

f) i requisiti e le caratteristiche dei docenti

g) le prove di valutazione intermedie e finali e la certificazione delle competenze;

iii) le modalità di valutazione delle competenze professionali; la certificazione di competenze prevede lo svolgimento di una prova di verifica di fine corso che deve essere strutturata coerentemente alla competenza professionale da accertare.

I dispositivi di certificazione identificano tipologie di prove, indicatori, criteri e modalità di valutazione ed i referenti esperti per le verifiche di fine corso

iv) i requisiti dei soggetti che intervengono nella valutazione; essi devono essere tali da garantire il presidio delle diverse fasi del processo di certificazione.

Un' apposita commissione sovrintende al processo di valutazione e di validazione delle competenze ed è composta almeno da:

a) un rappresentante designato dall'Area Formazione professionale italiana ovvero dall'Area Formazione professionale tedesca ovvero dalla Ripartizione Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica

b) un rappresentante delle parti sociali (associazioni datoriali o sindacati dei lavoratori)

c) un referente esperto del settore di riferimento/del corso di formazione

I dispositivi di certificazione identificano i requisiti dei soggetti in termini di competenza e terzietà.

2.4 Il certificato di competenze professionali acquisite

Ciascun candidato partecipante che superi positivamente tutte le prove di valutazione finale consegue un certificato delle competenze.

L'attestato di certificazione delle competenze mette "in trasparenza" le competenze possedute, in modo che tali competenze possano essere leggibili e riconoscibili da tutti i sistemi (formazione, istruzione, lavoro) in cui la persona transita, secondo modalità che potranno essere oggetto di specifici accordi.

La titolarità e la responsabilità della certificazione è della Formazione professionale provinciale.

Il certificato delle competenze è costituito da un documento cartaceo individuale che contiene i dati anagrafici del partecipante, i dati sul corso e la descrizione delle competenze acquisite.

Le certificazioni di competenze professionali rilasciate potranno essere registrate nel Libretto Formativo della persona, secondo modalità che saranno definite.

Le certificazioni delle competenze professionali acquisite in esito alla partecipazione a corsi di formazione continua sul lavoro potranno altresì essere riconosciute nell'ambito formativo, lavorativo e dell'istruzione secondo modalità da individuare con specifici accordi che le Aree Formazione professionale italiana e tedesca e la Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica possono stabilire con i diversi soggetti territoriali interessati.